

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 2/2010

17 giugno 2010 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

VERSAMENTO DI "UNICO" E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 730/210. C'E' LA PROROGA.

La tanto sospirata ed invocata a gran voce **proroga c'è!**

Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il pagamento dell'UNICO, ad opera dei contribuenti **interessati dagli studi di settore, è stato differito** al 6 Luglio senza alcun aggravio di somme aggiuntive e, al 5 Agosto, con la maggiorazione dello 0,40%.

La trasmissione del modello 730/210, già fissata per il 30 Giugno, è, invece, differita al 12 luglio 2010 ed interessa, come è noto, CAF e professionisti abilitati.

Tale differimento, si legge, si è reso necessario a cagione del ritardo nella consegna del CUD/2010 da parte dei sostituti d'imposta.

PROCEDURA DI EMERSIONE E BENEFICI CONTRIBUTIVI EX LEGGE 407/90. NON SPETTANO. LO SANCISCE IL MINISTERO DEL LAVORO CON RISPOSTA AD INTERPELLO N. 18 DEL 9 GIUGNO 2010.

Ancora un intervento, a seguito di interpello, del Ministero del Lavoro in materia di **benefici contributivi ex legge 407/90.**

La fattispecie, contenuta nella risposta ad Interpello n. 18 del 9 giugno 2010, riguarda il quesito circa la possibilità di fruizione di benefici ex legge 407/90 nel caso di **procedura di emersione** e costituzione di rapporto a tempo indeterminato nei confronti di un lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi.

La risposta è stata negativa.

Il Ministero, per giungere a tanto, ha analizzato sia la legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1 da comma 1192 a comma 1201, che la legge 407/90.

La prima normativa ha come **finalità l'emersione di lavoratori a nero con i quali è già in atto un rapporto di lavoro non ufficializzato attraverso le scritture e le procedure regolamentari.**

La legge 407/90, invece, **riguarda benefici di durata triennale da concedersi a datori di lavoro che assumono, EX NOVO, lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.**

In base alla legge 181/2000 (modificata dal Decreto Legislativo 297/2002) sono prescritte particolari e ben definite norme affinché un soggetto possa definirsi **disoccupato (es. dichiarazione di responsabilità del soggetto al Centro per l'Impiego).**

I lavoratori regolarizzati attraverso la procedura di emersione, proprio per questo, non possono essere definiti disoccupati in quanto, prima di questa già prestavano lavoro.

IL 15 GIUGNO U.S. E' STATO SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D'INTESA FRA IL CPO DI NAPOLI E L'INPS DI NOLA. ANDRA' IN VIGORE IL 1 LUGLIO 2010.

I nostri Consiglieri Ragosta Gennaro e Francesco Duraccio hanno sottoscritto il 15 Giugno scorso, su delega del Consiglio Provinciale di Napoli, il Protocollo d'intesa con la sede INPS di Nola.

La convenzione, che fa seguito all'Accordo Quadro dei "Principi" ispiratori dei Protocolli d'intesa fra INPS Regionale e Consulta dei Presidenti dei CPO della Campania stipulato l'8 Giugno scorso, prevede l'uso della PEC, l'istituzione di uno sportello "Help", l'intervento

dell'Istituto presso il Consulente nel caso in cui vi fossero cause ostative al rilascio del D.U.R.C.

L'entrata in vigore del Protocollo è stata fissata per il 1 Luglio 2010.

UTILE AI FINI DEL REQUISITO PER LA FRUIZIONE DELLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IL PERIODO PRESTATO COME PARASUBORDINATO ENTRO IL LIMITE DI 13 SETTIMANE. NUOVI REQUISITI PER LA DS RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2010.

CIRCOLARE INPS N.74 DEL 15 GIUGNO 2010

L'INPS, con propria circolare n. 74 del 15 Giugno 2010, ha chiarito che, **per l'anno 2010 ed in via sperimentale come da precisa disposizione di legge**, fra i requisiti contributivi utili per accedere alla prestazione (D.S. involontaria) possono essere ricompresi anche quelli versati alla gestione separata di cui alla legge 335/95.

Resta, pertanto, invariato il possesso del requisito contributivo all'atto della richiesta dell'indennità (id: dalla mancanza di lavoro) rappresentato da 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto solo che, per l'anno 2010 ed in via sperimentale, tali contributi settimanali (id: 52) possono essere costituiti oltre che dagli ordinari **contributi di lavoro dipendente** accreditati nel biennio precedente la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro **anche dai contributi versati nella gestione separata (art . 2, comma 26 della legge 335/95)** relativi a periodi svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, **nella misura massima di 13 settimane ed a condizione che si possa far valere anche un contributo contro la disoccupazione involontaria almeno due anni prima dell'inizio del periodo di mancanza di lavoro.**

LE PRESTAZIONI DEI CONSULENTI DEL LAVORO IN MATERIA FISCALE SONO LEGITTIME E VANNO RETRIBUITE. NON SUSSISTE, INFATTI, RISERVA DI LEGGE IN FAVORE DEI COMMERCIALISTI.

CASSAZIONE N. 14085 DEL 11 GIUGNO 2010

In materia di prestazioni rese da "professionisti" **vige il principio**, sancito dagli artt. 1418 e 2231 c.c. della "non erogazione, per nullità assoluta del contratto, dell'onorario a fronte della prestazione resa" se chi l'ha svolta non era iscritto nell'Albo professionale o l'oggetto professionale dell'ordine di appartenenza non ne consentiva l'espletamento.

E così ad un collega i giudici di merito avevano negato il diritto all'onorario per prestazioni rese in materia fiscale proprio perché non consentite dalla legge professionale ed appannaggio dei commercialisti.

La Corte di Cassazione con la sentenza di cui alla presente informativa, **ha negato che le attività professionali in materia fiscale siano di competenza esclusiva dell'Ordine dei Commercialisti alla luce della loro legge istitutiva sancendo, quindi, l'inapplicabilità degli artt. 1418 e 2231 del codice civile alla fattispecie.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS CORRELATO. DA 1 AGOSTO 2010 E' OBBLIGATORIA.

Il Decreto Legislativo 81/2008, con le modifiche apportate dal successivo Decreto legislativo n. 106 del 2009, ha previsto che fra i rischi oggetto di valutazione, con trascrizione nel relativo documento, vi debbano essere quelli relativi **allo stress – correlato.**

Tale valutazione va effettuata tenendo conto delle indicazioni, in subjecta materia, elaborate dalla Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro a decorrere dalla data di elaborazione e, in loro assenza, dal 1 Agosto 2010.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.